



Via Villa Comunale 1 - 84073 Sapri (SA)

Telefono 0973/603255 - Fax 0973/605541

Sito web: www.pianosociales9.it

E-mail: info@pianosociales9.it-Pec: pianosociales9@pec.it

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00
TRA I COMUNI DELL'AMBITO S9 PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI**

L'anno (.....), il giorno (.....) del mese
di, con la presente Convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Il Comune di Alfano, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Casaletto Spartano, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Caselle in Pittari, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Celle di Bulgheria, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Ispani, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Morigerati, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Roccagloriosa, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di San Giovanni a Piro, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Santa Marina, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Sapri, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Torraca, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Tortorella, in persona del Sindaco pro tempore;
- Il Comune di Vibonati, in persona del Sindaco pro tempore;

PREMESSO CHE:

1. l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
2. il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. all'articolo 13 stabilisce che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito a altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in Ambiti Territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia";
3. l'art. 19 della legge 328 del 08 Novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato degli interventi e dei servizi sociali”, attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione dei Piani di Zona all’interno degli ambiti territoriali come definiti dalla Regione. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni associati a livello di ambito territoriale, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. La Legge Costituzionale n. 3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio- assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia dei servizi sociali;

4. la L.R. Campania n.11/2007, “Legge per la Dignità e la Cittadinanza sociale”, modificata con L.R. 15/2012;
- all’art. 7 sancisce che: “i Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo Comune coincida con l’estensione territoriale dell’Ambito determinato ai sensi dell’Art. 19”;
 - all’art. 10 prevede che “i Comuni sono titolari della programmazione, della rendicontazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le Asl, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale”;
 - all’ art. 10, comma 2, sancisce che per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell’ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il Piano Sociale Regionale, i Comuni associati in Ambiti Territoriali ai sensi dell’art. 19 “adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all’art. 1 (*omissis*)... le forme associative e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del D.lgs 267/2000 e s.m.i.”;
 - all’art. 19 stabilisce che la Regione Campania definisce quali Ambiti Territoriali, le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i Distretti Sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina previa concertazione con gli Enti Locali, con provvedimento della Giunta Regionale;

ATTESO CHE la Regione Campania con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, modificativa della DGRC n. 320/2012:

- ha ridisegnato gli Ambiti Territoriali, sulla scorta del principio di coincidenza con i Distretti Sanitari, rafforzando, ancora di più, l’Ambito come unica dimensione territoriale per l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l’adesione di tutti i Comuni dell’ambito alla gestione associata dei servizi;
- ha istituito l’Ambito Territoriale S9 in coincidenza dei Comuni facenti parte del Distretto Sanitario 71 – ASL Salerno;
- tra i Comuni afferenti all’Ambito S9 è stata stipulata una Convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in data 25/09/2023;

VISTO CHE:

- con D.lgs. 147/2017, articoli 5, 6, 7, sono stati istituiti nuovi livelli essenziali di prestazione sociale;
- la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021):
 - all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni

di assistenza sociale definito da un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a carattere strutturale a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

- all'articolo 1, comma 791 e 792 ha istituito il fondo di solidarietà comunale aggiuntivo avente carattere strutturale a sostegno dei servizi sociali;
- la Legge n.234/2021 (Legge di bilancio 2022):
 - all'articolo 1, commi 159-171, ha istituito i Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza;
 - all'articolo 1, commi 172-174, ha potenziato ulteriormente il fondo di solidarietà comunale per i servizi sociali
 - all'articolo 1, commi 734 e 735, ha rimosso tutti gli ostacoli alle assunzioni di personale per il potenziamento dei servizi sociali;
- il MPLS con decreto n. 450 del 9 gennaio 2021 ha adottato il Piano Operativo PNRR M5C2;
- il MLPS con proprio decreto del 22 ottobre 2021 ha approvato il nuovo Piano Sociale Nazionale e il nuovo Piano Nazionale per il contrasto alla povertà, che istituisce nuovi LEPS;
- il MLPS in data 10 settembre 2022 ha comunicato l'approvazione della proposta del Piano Nazionale per la non autosufficienza 2022-2024;
- con D.G.R. n. 414 del 27 luglio 2022 la Regione Campania ha approvato il Piano Regionale per la lotta alla povertà;
- la legge 23 marzo 2023, n. 33, "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" all'art. 4, comma 1, prevede la delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti;
- con DGR n. 66 del 14 febbraio 2023 la Regione Campania ha approvato il Piano Sociale Regionale 2022-2024;
- con il D. Lgs. n. 48 del 4 maggio 2023 è stato introdotto l'Assegno di Inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto alla povertà nell'ambito dei LEPS;
- il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, all'articolo 22, individua i livelli essenziali delle prestazioni sociali e le aree nelle quali gli ATS provvedono ad erogarli, confermando di fatto l'impianto normativo delineato dal Legislatore nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2022. È, inoltre, prevista la realizzazione di un apposito sistema di monitoraggio dei LEPS e degli obiettivi di servizio in grado di verificare con maggiore precisione il grado di attuazione degli stessi nei territori, consentendo di poter intervenire efficacemente laddove si ravvisino delle difficoltà legate alla loro erogazione. La stessa norma, all'articolo 23, conferma che gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono a garantire lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione" e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali e che, a tale fine, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, provvede ad aggiornare le linee guida di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 234/2021;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale

personalizzato e partecipato” stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni a favore delle persone con disabilità;

- con Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 5 maggio 2025, è stato approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024 - 2026, costituito dal “Piano sociale nazionale 2024 - 2026” e dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024 - 2026;
- il “Piano sociale nazionale 2024 - 2026”, in particolare, rappresenta l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;
- con Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 sono state approvate le Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l’Attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;
- con D.G.R. n. 86 del 19 marzo 2026 la Regione Campania ha approvato il nuovo Piano Sociale Regionale 2024-2026;
- con D.P.C.M. del 20 aprile 2026 è stato adottato il Piano Nazionale per la non autosufficienza 2025-2027;

CONSIDERATO CHE:

- il sistema nazionale dei servizi sociali è stato recentemente rafforzato attraverso l’introduzione e la progressiva definizione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), che costituiscono standard uniformi da garantire su tutto il territorio nazionale;
- rilevato che il raggiungimento dei LEPS richiede un rafforzamento della gestione associata dei servizi sociali e un adeguamento degli assetti organizzativi dell’Ambito territoriale;
- considerata la necessità di rendere la Convenzione ex art. 30 TUEL coerente con i nuovi strumenti di programmazione nazionale e regionale, al fine di assicurare l’effettiva erogazione delle prestazioni sociali essenziali;

DATO ATTO CHE:

- ai Comuni è riconosciuta piena autonomia nella determinazione delle forme e dei metodi di gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;
- l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali e socio sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull’intero ambito territoriale ed un contenimento dei costi relativi;
- in data 9 settembre 2024 con deliberazione n. 14 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S9 ha definito il costo di compartecipazione per abitante dei singoli Comuni ad euro 10,00;
- in data con deliberazione n. il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S9, tenuto conto delle innovazioni legislative e programmatiche sopravvenute, si è dichiarato favorevole al rinnovo della forma associativa della Convenzione di cui all’art. 30, comma 4, del TUEL quale forma associativa per la gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari in

esecuzione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2007 e ss.mm., provvedendo ad esaminare ed approvare lo schema della presente Convenzione;

I citati Enti hanno approvato lo schema della stessa con le Deliberazioni Consiliari di seguito indicate, tutte dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL:

1. Comune di Alfano, Delibera n..... del
2. Comune di Camerota, Delibera n..... del
3. Comune di Casaleto Spartano, Delibera n..... del
4. Comune di Caselle in Pittari, Delibera n..... del
5. Comune di Celle di Bulgheria, Delibera n..... del
6. Comune di Centola, Delibera n..... del
7. Comune di Ispani, Delibera n..... del
8. Comune di Morigerati, Delibera n..... del
9. Comune di Roccagloriosa, Delibera n..... del
10. Comune di Rofrano, Delibera n..... del
11. Comune di San Giovanni a Piro, Delibera n..... del
12. Comune di Santa Marina, Delibera n..... del
13. Comune di Sapri, Delibera n..... del
14. Comune di Torraca, Delibera n..... del
15. Comune di Torre Orsaia, Delibera n..... del
16. Comune di Tortorella, Delibera n..... del
17. Comune di Vibonati, Delibera n..... del

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula la seguente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., considerando quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, comma 4, del TUEL, ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio-sanitari ricadenti nel territorio dell'Ambito S9, previsti e programmati nel Piano sociale di Zona e/o in ulteriori strumenti di programmazione di Ambito e/o con intese interistituzionali, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. Campania n. 11/2007, come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. Campania 15/2012, nonché finalizzati alla piena attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), come definiti dalla normativa nazionale vigente e dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026

Art. 2 – Finalità

1. La gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari rappresenta il presupposto essenziale per l'attuazione del sistema territoriale dei servizi alla persona dell'Ambito S9.
2. Il Piano di Zona e gli altri strumenti di programmazione territoriali sovra-comunali costituiscono strumenti sinergici attraverso i quali gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure di erogazione dei servizi a sostegno delle fasce più vulnerabili e a maggior rischio di esclusione sociale del territorio, nonché il necessario impulso per il loro miglioramento qualitativo.
3. In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:
 - la gestione associata dei servizi e delle prestazioni e delle risorse economiche attraverso un Fondo Unico d'Ambito;
 - la definizione di modalità omogenee dei servizi e delle prestazioni sociali, conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
 - la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto;
 - l'adozione di protocolli operativi formalizzati a livello territoriale, al fine di facilitare il raccordo e la cooperazione tra i servizi sociali territoriali e gli altri enti ed organismi competenti per l'inserimento lavorativo, le politiche per la salute, il lavoro, l'istruzione e le politiche abitative, il sistema complessivo della giustizia e delle forze dell'ordine finalizzati alla realizzazione di una offerta integrata di interventi e di servizi;
4. la continuità nella programmazione sociale unitaria e di respiro pluriennale, in coerenza con le linee programmatiche nazionali e regionali, assicurando la partecipazione attiva delle realtà associative, degli enti di Terzo Settore, delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche attraverso l'utilizzo delle procedure di co-programmazione;
5. l'adozione di specifici accordi di collaborazione, sulla base degli atti di programmazione di livello regionale e locale, al fine di individuare modalità semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali in modo da assicurare l'attuazione della governance integrata e garantire il funzionamento efficiente ed efficace dell'équipe integrata.
6. La prosecuzione degli interventi socio assistenziali e socio sanitari previsti e disciplinati nelle precedenti convenzioni, Piano Sociale di Zona e altri strumenti di programmazione dell'ATS S9;
7. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, non discriminazione, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia, continuità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Obiettivi

1. L'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni per le fasce di popolazione a maggior rischio di povertà e di esclusione sociale, è assicurata in conformità agli strumenti di programmazione nazionale, regionale ed europea.
2. La realizzazione del sistema territoriale sovra-comunale dei servizi e delle prestazioni sociali e sociosanitarie è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire la formazione di un sistema integrato locale di interventi fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e

nella verifica dei servizi;

- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi in un'ottica di *customer satisfaction*;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti negli strumenti di programmazione zonale;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di tutela, da parte degli utenti necessarie per il coerente svolgimento degli interventi;
- f. garantire l'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS);
- g. sviluppare sistemi informativi integrati per il monitoraggio e la valutazione degli interventi;
- h. promuovere la co-programmazione e co-progettazione con il Terzo Settore ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- i. assicurare la valutazione dell'impatto sociale degli interventi.
- j. garantire la continuità dei servizi socio assistenziali e socio sanitari previsti e disciplinati dal Piano Sociale di Zona e altri strumenti di programmazione dell'ATS S9;

Art. 4 - Durata e scioglimento

1. La presente Convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della stipula, salvo che gli Enti aderenti decidano, prima della detta scadenza, di porre in essere una diversa forma associativa. Restano pertanto a carico di ogni Ente gli impegni assunti fino alla data di scadenza del presente atto.
2. Nelle more di rinnovo della presente Convenzione, è assicurata senza soluzione di continuità dei servizi socio assistenziali e socio sanitari previsti e disciplinati dal Piano Sociale di Zona e da altri strumenti di programmazione dell'ATS S9 per 12 mesi, prorogabili a 18 in caso di accertate esigenze straordinarie. Restano pertanto a carico di ogni Ente gli impegni assunti per le prestazioni, interventi e servizi erogati nel suddetto periodo.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Soggetto Capofila

1. Gli Enti convenzionati confermano la scelta del Comune di Sapri quale soggetto Capofila, attribuendo allo stesso responsabilità amministrative e le necessarie risorse economiche che andranno a confluire nel Fondo Unico d'Ambito (F.UA).
2. Il Comune Capofila, attraverso il suo legale rappresentante *pro tempore*, ha la rappresentanza legale della Convenzione e, dunque, dell'Ambito S9 nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono, sempre e comunque, giuridicamente ed economicamente pro-quota delle attività comuni.

Art. 6 - Funzioni del Comune Capofila

1. Il Comune Capofila svolgerà le seguenti funzioni:
 - a. adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
 - b. ricevere da parte delle Amministrazioni competenti (U.E, Stato, Regione, Comuni, ecc.) le

- risorse necessarie per l'attuazione dei piani di programmazione di servizi e prestazioni e utilizzarle secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento;
- c. adottare e dare applicazione ai Regolamenti e ad altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari di Ambito;
 - d. esercitare ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre Pubbliche Amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e/o profit;
 - e. provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dagli enti pubblici sovra-ordinati.
 - f. verificare la rispondenza dell'attività gestionale alle finalità di cui alla presente Convenzione;
 - g. rappresentare presso Enti ed Amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione.
2. Il Comune Capofila, nell'espletamento delle predette attività, assicura imparzialità e massima attenzione alle esigenze e ai bisogni di tutti i cittadini dei Comuni dell'Ambito.
 3. Esso, altresì, garantisce un rapporto di massimo dialogo e confronto con gli Enti Convenzionati al fine di venire incontro ad ogni loro esigenza e di scongiurare qualsiasi eventuale controversia.

Art. 7 – Coordinamento Istituzionale

1. La funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e la funzione di controllo della gestione del Piano di Zona, secondo modalità e tempistica innanzi specificate per i servizi alla persona, sono riservate al Coordinamento Istituzionale.
2. Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni ovvero da loro delegati, all'uopo preventivamente designati tra gli amministratori comunali in carica, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dal Direttore Generale ASL di riferimento o suo Delegato.
3. Le responsabilità del Coordinamento Istituzionale sono individuate, in primis, dal disposto della L.R. 11/07 art. 11, ss.mm.ii., con specifico riferimento alle lettere a), b), c), d), e), f), g).
4. Il Coordinamento Istituzionale, in particolare, provvede:
 - a. alla predisposizione degli indirizzi, di natura politica, per la pianificazione, l'approvazione e la programmazione, finalizzate alla definizione delle linee guida territoriali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona;
 - b. alla definizione, con cadenza annuale, della quota di compartecipazione finanziaria al Fondo Unico di Ambito (FUA) da parte dei Comuni dell'Ambito e a carico dei rispettivi bilanci, finalizzata alla realizzazione del Piano Sociale di Zona;
 - c. alla definizione della forma associativa di cui agli artt. 30-34 e dell'eventuale soggetto strumentale di cui agli artt. 112 e segg, del decreto legislativo n. 267/00 e ss. ii. e mm.;
 - d. alla definizione di indirizzi che dovranno essere seguiti dai Comuni dell'Ambito e/o dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano in materia di reclutamento di personale e di forme di gestione di servizi e prestazioni nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, con la garanzia di ogni forma possibile di rispetto della c.d. "clausola sociale";
 - e. alla definizione delle modalità di partecipazione alle procedure di programmazione condivisa di cui all'articolo 55 del Decreto legislativo n. 117/2017, dei soggetti, portatori d'interesse della comunità locale e degli organismi di Terzo Settore, di cui agli articoli 45-54 del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti al RUNTS;

- f. alla promozione e approvazione degli accordi interistituzionali e/o territoriali necessari per assicurare il coordinamento, l'unitarietà del sistema di interventi e servizi sociali, l'integrazione socio sanitaria, l'integrazione con le politiche formative e del lavoro e con le istituzioni scolastiche, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi formali, previsti dalla normativa vigente, con le altre Agenzie Sociali, Educative e Sanitarie Territoriali;
- g. all'adozione di ogni atto di indirizzo teso ad assicurare e garantire la piena implementazione del Piano Sociale di Zona nonché il monitoraggio dell'attuazione dei LEPS e degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale.

Art. 8- L'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica di supporto alla realizzazione del Piano di Zona avente il compito di elaborare e attuare la programmazione, secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale, nonché di svolgere le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali.
2. Sulla base del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività gestionale, all'Ufficio di Piano sono garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale, fermo restando le funzioni di indirizzo del Coordinamento Istituzionale.
3. Le principali funzioni svolte dall'Ufficio di Piano di Zona sono:
 1. **Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di:**
 - a. ricerca, analisi e lettura della domanda sociale,
 - b. ricognizione e mappatura dell'offerta dei servizi;
 - c. gestione dei processi partecipativi,
 - d. progettazione esecutiva dei servizi del Piano Sociale di Zona, nonché le eventuali modifiche allo stesso, quale elaborato con riferimento alle linee di indirizzo espresse dal Coordinamento Istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;
 - e. progettazione degli interventi,
 - f. analisi dei programmi di sviluppo,
 - g. monitoraggio dei programmi e degli interventi;
 - h. valutazione e verifica di qualità dei servizi offerti;
 2. **Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di:**
 - a. supporto tecnico alle attività istituzionali;
 - b. attività di regolazione del sistema,
 - c. gestione delle risorse umane;
 - d. predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi, regolamenti, provvedimenti di autorizzazione e accreditamento);
 - e. facilitazione dei processi di integrazione;
 - f. gestione delle procedure di affidamento;
 - g. supporto alle procedure di gestione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona e delle relative risorse;
 3. **Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di:**
 - a. gestione contabile delle attività di competenza dell'Ufficio di piano;
 - b. gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione;
 - c. gestione della fase di liquidazione della spesa.

Art. 9 – La dotazione organica dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio opera con la dotazione minima di personale a tempo indeterminato, coerente con gli standard previsti per l'attuazione dei LEPS e garantire la continuità dei servizi essenziali come

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA GIURIDICA	UNITÀ
Coordinatore – Responsabile dell'Ufficio di Piano	Dirigente o D	1
Esperto Amministrativo – Responsabile gare	D	1
Esperto contabile	D	1
Sociologo	D	2
Psicologo	D	2
Educatore	D	2
Esperto informatico e comunicazione	D	1
Mediatore culturale	D	1
Assistente sociale	D	9
	Totale	20

e può avvalersi anche di personale distaccato e comandato come previsto all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, e da ulteriori figure professionali, con contratto a tempo determinato o di lavoro autonomo, che potranno essere reclutate per singoli progetti e/o interventi a termine in numero idoneo ad assicurare le funzioni ad esso assegnato.

2. La dotazione organica, su proposta del Sindaco del Comune Capofila e con provvedimento del Coordinamento istituzionale, potrà essere aggiornata in relazione alle mutate esigenze organizzative e in coerenza con gli standard previsti per l'attuazione dei LEPS.
3. Il costo del personale dell'Ufficio di Piano e di eventuali incarichi con figure professionali e/o consulenziali è posto a carico del FUA e delle eventuali risorse rivenienti su vari programmi nazionali e regionali, in caso di incapacienza del FUA e delle eventuali risorse rivenienti su vari programmi nazionali e regionali è posto a carico dei Comuni associati in proporzione al numero di abitanti.
4. I servizi sociali rientrano tra le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 112/98 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 267/2000.
5. Con il decreto legislativo n. 147/2017 e con i successivi provvedimenti legislativi e programmatori su elencati, sono stati istituiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali costituzionalmente garantiti e, pertanto, questi vanno necessariamente erogati con continuità e senza interruzioni.
6. Ancora, va tenuto conto che ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/01 “...per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato...” e possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionali”. Pertanto, nel rispetto della citata normativa, i servizi sociali dovranno essere assicurati con personale a tempo indeterminato e solo in via eccezionale e temporanea a tempo determinato.
7. Il trattamento accessorio del personale dell'Ufficio di Piano è finanziato con le risorse del Piano Sociale di Zona ed è determinato nel rispetto della normativa vigente e dei CCNL di Comparto Funzioni Locali. Pertanto, le trattative per la ripartizione del fondo decentrato potranno essere condotte separatamente o unitamente a quelle del Comune Capofila, su indirizzo del Sindaco del Comune Capofila e pervenire anche ad un contratto decentrato integrativo specifico per il personale del Piano di Zona.

Art.10 – Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

1. Alla direzione dell'Ufficio di Piano è preposto un Coordinatore che ha funzioni di rappresentanza nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare, il Coordinatore:
 - a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
 - c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
 - d. promuove la definizione di Accordi di Programma e di Convenzioni con altri Enti;
 - e. garantisce il collegamento operativo e le relazioni interistituzionali;
2. Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.
3. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, cui attribuire i compiti e i poteri gestionali connessi alle funzioni e competenze sopra elencate a norma degli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dovrà essere in possesso del titolo di studio e degli ulteriori requisiti professionali nonché dovrà essere iscritto all'Elenco Regionale dei Direttori/ Coordinatori d'Ambito della Regione Campania istituito con DGR n.689 del 13/12/2022.
4. Ai sensi della Legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 all'art. 37 comma 1, il Coordinamento Istituzionale individua il Coordinatore tra coloro che sono inseriti nel sopracitato Elenco Regionale.
5. Il Coordinatore individuato, se in servizio presso uno dei Comuni facenti parte del Piano di Zona S9, previo accordo tra il Comune ove presta servizio ed il Comune Capofila di Sapri, presta servizio presso l'Ufficio di Piano in posizione di distacco, comando o mediante ricorso all'istituto dello scavalco condiviso o dello scavalco di eccedenza o altra modalità prevista dalla normativa vigente.
6. Qualora non sia possibile individuare il Coordinatore dell'Ufficio di Piano tra il personale in servizio presso i Comuni associati, lo stesso potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, purché iscritto all'Elenco Regionale dei Direttori/ Coordinatori d'Ambito. La durata della carica di Coordinatore dell'Ufficio di Piano è di anni 3 (tre). Alla scadenza dell'incarico può continuare la sua attività per non più di 45 giorni.
7. Il trattamento economico verrà stabilito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalle altre norme di legge applicabili in materia. La determinazione del trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) avviene secondo quanto previsto secondo la disciplina vigente dei CCNL Funzioni Locali e s.m.i. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario. La retribuzione di posizione e risultato del Coordinatore o di chi lo sostituisce è finanziata con le risorse del Piano Sociale di Zona. La proposta di pesatura è di competenza del Nucleo di valutazione del Comune Capofila e viene recepita dal Sindaco del Comune Capofila nel decreto sindacale di nomina del Coordinatore.

8. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in Convenzione si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 22 del CCNL 16.11.2022 e dall'art. 18 (Personale utilizzato a tempo parziale mediante Convenzione) del CCNL 2022-2024 e s.m.i. Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella Convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun Ente.
9. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del vigente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'Ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).
10. Qualora in caso di assenza del Coordinatore non sia possibile attribuire un incarico ad interim di EQ ad altro dirigente e/o funzionario in servizio presso l'Ente Capofila per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, in via eccezionale e temporanea, il Sindaco del Comune Capofila può conferire l'incarico di EQ anche ad altro personale dell'area EQ in servizio presso il Piano di Zona S9, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
11. Il Sindaco del Comune Capofila, su proposta del Coordinatore, nomina, tra il personale in servizio al Piano di Zona S9 appartenente all'area di EQ, un vice coordinatore con funzione di sostituzione in caso di assenza e/o di impedimento del Coordinatore.
12. Il Coordinamento istituzionale approva i criteri per la pesatura degli incarichi di elevata qualificazione e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai fini della retribuzione di risultato e della performance. In assenza di definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale in servizio presso l'Ufficio di Piano da parte del Coordinamento istituzionale, trovano applicazione i regolamenti e il sistema di misurazione e valutazione in vigore presso l'Ente Capofila o quelli del Comune di provenienza del dipendente se più favorevoli.

Art. 11- Impegni del Comune Capofila e dei Comuni associati.

1. Il Comune Capofila procede al reclutamento dei su elencati operatori, prevedendo i relativi posti nella propria dotazione organica.
2. Il reclutamento del personale potrà essere effettuato utilizzando i seguenti fondi strutturali etero-bilancio:
 - a. il fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali, istituito con la legge 232 del 2016 (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), progressivamente crescente dal 2021 al 2030 di circa il 15% all'anno, per diventare poi permanente dal 2030;
 - b. il fondo povertà (quota servizi) istituito con la legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 386.
 - c. il fondo non autosufficienza (quota servizi) relativa ad azioni di supporto e rafforzamento dei P.U.A)

3. Per il rafforzamento degli Uffici di Piano può essere utilizzato la quota del Fondo Regionale ex L.R. 11/07 e ogni altro tipo di finanziamento o contributo specifico per il personale.
4. Questi fondi hanno come priorità il potenziamento del personale dei servizi sociali, calcolato su base di Ambito (LEPS rapporto 1 a 5000 per gli assistenti sociali e reclutamento degli altri operatori necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici di piano e l'erogazione degli altri LEPS).
5. Il D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, all'articolo 57, comma 3-septies recita che " a decorrere dal 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/19" e quindi anche ai fini della determinazione degli spazi assunzionali.
6. Pertanto, tale deroga consente al Comune Capofila l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella propria dotazione organica, previo specifica previsione nel proprio piano triennale del fabbisogno, con risorse etero-comunali, a condizione che trattasi di spese espressamente finalizzate a nuove assunzioni a tempo indeterminato equivalenti a tempo pieno, senza che tale reclutamento vada ad incidere sui suoi spazi assunzionali.
7. A tal fine tutti i Comuni dell'Ambito trasferiscono in via permanente all'Ambito e quindi al FUA le risorse del Fondo di solidarietà comunale per i servizi sociali di cui alla legge 178/2020, commi 791 e 792 e alla legge 234/2021.
8. Il FUA (incluso le quote comunali di compartecipazione) va programmato con cadenza annuale in forma unitaria e integrata.
9. La programmazione finanziaria ha carattere autorizzatorio ed è subordinata alla compatibilità con le programmazioni finanziarie approvate dai singoli Enti ed al rispetto dei criteri di cui all'art. 183 del TUEL con i conseguenti effetti.
10. Ogni Amministrazione assicura la massima collaborazione all'Ufficio di Piano e nella gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi, su indicazione dell'Ufficio di Piano.
11. In relazione al miglior svolgimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione, il Comune Capofila, nei limiti della programmazione comune approvata, può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di beni e/o servizi o contratti di lavori, nonché stipulare contratti o convenzioni pubblici e privati. L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza dell'Ambito continua ad essere assicurata dagli uffici di protocollo dei rispettivi Comuni che provvedono all'inoltro al Responsabile delle funzioni dei servizi sociali del Comune Capofila.

Art.12 - Sede

1. L'ufficio di Piano ha sede presso il Comune Capofila in Via Flavio Gioia.
2. Al Comune Capofila spetta assicurare le attività di supporto e dotazione logistica necessaria per il suo regolare funzionamento. È riconosciuto un rimborso annuale forfettario delle spese affrontate per le utenze. Per motivate esigenze, anche temporanee, può essere prevista una sede diversa, con oneri a carico del Piano Sociale di Zona.

Art. 13 - Rapporti finanziari: il FUA

1. Il FUA previsto dalla L.R. 11/2007 art.52 bis è costituito da
 - a. risorse provenienti dal Fondo Sociale Regionale di cui all'art. 50;
 - b. risorse del sistema delle autonomie locali di cui all'art. 52;
 - c. fondi europei a disposizione dell'Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona;
 - d. risorse provenienti dal Bilancio dello Stato;
 - e. risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. Il Comune Capofila assicura la tenuta della contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità, tale da consentire la rendicontazione per singolo Comune.
3. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dall'Ente Capofila per altri fini se non quelli previsti dal Piano di Zona e dagli altri strumenti di programmazione o progetti regionali, nazionali ed europei, comunque approvati dal Coordinamento Istituzionale.
4. Per l'entità della compartecipazione obbligatoria da parte di ogni Comune, il Coordinamento Istituzionale delibera la misura della contribuzione, che non potrà in ogni caso essere inferiore a *Euro 10,00* per abitante, per ciascuna delle annualità del Piano Sociale di Zona, considerando la popolazione di riferimento alla data indicata dai competenti servizi regionali o, in subordine, alla data dell'ultimo dato Istat disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione assumono il principio di responsabilità, a vario titolo, relativo a ipotesi di interruzione dei servizi su uno o più Comuni dell'Ambito, connesse al mancato accredito della quota di compartecipazione nel FUA. Il soggetto responsabile va individuato nella figura del Sindaco del Comune interessato, inadempiente rispetto agli obblighi finanziari assunti con il presente atto.
6. Ogni Ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività da svolgere in forma associata per la successiva annualità quale quota di Compartecipazione al F.U.A, comunicandole, entro tale data (31 dicembre anno precedente a quello di riferimento), al Coordinatore dell'Ufficio di Piano per i corrispettivi impegni di spesa ai sensi del D. Lgs 118/2011.
7. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila, nel numero massimo di tre tranches:
 - a. la prima, pari al 30%, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno finanziario di riferimento. Qualora entro la suddetta data non sia stato approvato il bilancio di previsione, il Comune dell'Ambito dovrà versare, entro lo stesso termine (31 marzo), quanto previsto dagli artt. 162 e seguenti del D.lgs. 267/2000;
 - b. La seconda, pari al 50% del totale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
 - c. La terza, pari al saldo di cui al 20%, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art.185 del D.lgs. n.267/2000.

8. Il mancato rispetto dei termini di trasferimento dei fondi comunali fissati comporta, nei confronti degli Enti inadempienti, l'immediato avvio della procedura di recupero del credito attraverso gli strumenti anche coattivi previsti dalla legge.
9. Agli Enti inadempienti verranno addebitati tutti i maggiori oneri sostenuti per la procedura di recupero.
10. Il mancato trasferimento dei fondi comunali dopo il termine assegnato dal provvedimento di messa in mora comporterà la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Ufficio di Piano, con totale responsabilità del Comune inadempiente.

Articolo 14 - Controversie e Foro competente

Al Coordinamento Istituzionale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza dei componenti assegnati, con l'eventuale ausilio di adeguate professionalità, eventuali controversie che insorgano nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Foro esclusivamente competente, con espressa ed irrevocabile rinuncia da parte degli interessati a qualsiasi ulteriore e diverso foro, per eventuali controversie tra gli Enti costituenti la presente Convenzione e/o tra questi e l'Ufficio di Piano o il Comune Capofila, è quello di Lagonegro.

Art. 15- Modifiche e/o integrazioni

Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere proposta dal Coordinamento Istituzionale e approvata in maniera conforme e nei modi di legge da tutti gli Enti associati.

I singoli Enti che intendono ampliare i servizi gestiti con le modalità previste dalla presente Convenzione, possono proporlo al Coordinamento Istituzionale, definendo la tipologia dei servizi ulteriori e le ulteriori risorse che intendono trasferire alla gestione associata, in aggiunta alla loro quota di compartecipazione al FUA.

Art. 16 - Approvazione e pubblicità della Convenzione

I Comuni hanno approvato con deliberazione consiliare lo schema della presente Convenzione e sono stati autorizzati alla sottoscrizione, nei modi e nelle forme di legge, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Di tale approvazione è data notizia attraverso l'affissione all'Albo Pretorio on line degli Enti sottoscrittori, la comunicazione formale alla Provincia e alla Regione Campania nonché con inserimento dello schema di Convenzione, pertanto dei dati personali ex GDPR 679/2016, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sub sezione "Disposizioni generali" ex D.lgs n. 33/2013 ed ss.mm.ii..

Art.17- Tutela della Privacy

Il Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente Convenzione ai sensi del GDPR 2016/679 è individuato nel Comune Capofila ed i Comuni aderenti, con la sottoscrizione della presente, autorizzano fin da ora il trattamento dei predetti dati in ossequio e per le finalità di cui alla vigente normativa.

Art. 18 - Piano Anticorruzione e Trasparenza

Con riferimento al Piano Anticorruzione e Trasparenza si rimanda a quello in vigore per il Comune Capofila di Sapri.

Articolo 19 - Efficacia dell'accordo

La Convenzione ha piena efficacia tra le parti ed è opponibile a terzi dal momento della sua sottoscrizione e fino alla data di cessazione della sua validità.

Le parti costituite sottoscrivono con modalità di firma digitale in ottemperanza altresì all'art.15 della Legge n. 241/90 e del d. lgs n. 81/05 Codice dell'Amministrazione digitale.

Comune di Alfano, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Casaleto Spartano, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Caselle in Pittari, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Celle di Bulgheria, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Ispani, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Morigerati, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Roccagloriosa, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Rofrano, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di San Giovanni a Piro, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Santa Marina, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Sapri, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Torraca, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Tortorella, in persona del Sindaco pro tempore

Comune di Vibonati, in persona del Sindaco pro tempore